

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI,
indi del Vice Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1458), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE

| | |
|---|-------------------------|
| — Spitella (DC) | Pag. 9 |
| — Valitutti (PLI) | 1, 4, 5 e <i>passim</i> |
| FERRARA SALUTE (PRI), relatore alla Commissione | 1, 4, 5 e <i>passim</i> |
| GARIBALDI (PSI) | 7 |
| MONACO (MSI-DN) | 9 |
| SPITELLA (DC) | 5, 6, 7 |
| ULIANICH (Sin. Ind.) | 7, 8 |
| VALENZA (PCI) | 8 |

Presidenza del Presidente VALITUTTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1458), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ferrara Salute di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, questa mia esposizione preliminare alla discussione del disegno di legge «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università» sarà molto breve e rapida per

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

una ragione che può sembrare paradossale, poichè si tratta di un provvedimento composto da 33 articoli estremamente complessi, ricchi di normazioni di una certa rilevanza ed aventi varia natura.

Di conseguenza un'analisi attenta del disegno di legge al nostro esame è impossibile se non attraverso una valutazione articolo per articolo o quanto meno per gruppi di articoli. È questo un lavoro che ritengo utile e comunque fattibile soltanto in sede di discussione degli articoli stessi. Mi limiterò quindi ad una impostazione e a qualche considerazione di carattere generale.

Il disegno di legge al nostro esame in parecchi punti innova circa l'organizzazione, la selezione e la distribuzione nelle varie funzioni soprattutto, ma non soltanto, della dirigenza del personale delle Università. Farò quindi una breve panoramica delle rubriche degli articoli.

I primi tre sono di carattere generale; il primo tratta della programmazione, organizzazione del lavoro, *standard* di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale, il secondo dell'articolazione sperimentale dell'orario di lavoro ed il terzo dei servizi sociali.

L'articolo 4 si inserisce nel disegno di legge come un pezzo di mosaico di diverso colore, avendo una sua logica autonoma. In qualche misura esso potrebbe essere considerato un disegno di legge a sè stante anche se integrato con il resto dell'articolato. È intitolato «Decentramento amministrativo-contabile» e riguarda l'amministrazione delle singole Università.

L'articolo 5 reca: «Attribuzioni di funzioni ai dirigenti». L'articolo 6 disciplina la nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione nell'area amministrativo-contabile. L'articolo 7 concerne l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo. L'articolo 8 prevede l'istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria. L'articolo 9 stabilisce i criteri per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria. L'articolo 10 riguarda il riordinamento dei posti di funzione dirigenziale. L'articolo 11

tratta delle attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

L'articolo 12, recante «Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche», è particolarmente rilevante sia per la mole della normativa che per il suo contenuto. Esso è diviso in due parti riguardanti due distinte qualifiche funzionali. L'articolo 13 riguarda la determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche. L'articolo 14 disciplina l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale di tale personale. L'articolo 15 prevede la nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile.

L'articolo 16 stabilisce la determinazione delle piante organiche di ateneo. L'articolo 17 reca la revisione dei contingenti per i profili professionali. L'articolo 18 concerne la rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo. L'articolo 19 stabilisce le modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali. L'articolo 20 si riferisce al conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

L'articolo 21 prevede il conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore. L'articolo 22 disciplina il conferimento dei posti della I e della II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche. L'articolo 23 riguarda lo snellimento delle procedure concorsuali per tutti i concorsi considerati negli articoli precedenti.

L'articolo 24, recante disposizioni varie, è un articolo miscellaneo. Riguarda le ostetriche-capo, i dirigenti con funzioni di direttore amministrativo, i quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed un analogo disposto che si riferisce al personale che ha prestato servizi relativi a quei ruoli dell'Amministrazione. L'articolo 25 regola le assunzioni obbligatorie.

L'articolo 26 si riconnette ai precedenti articoli ma è specifico per il personale non docente della Scuola di lingua e cultura italia-

na per stranieri di Siena. Con l'articolo 27 viene inquadrato il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del Centro professionale assistenti sociali (CEPAS). L'articolo 28 disciplina la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita. L'articolo 29 concerne la redistribuzione e l'aumento degli organici e, nel secondo comma, prevede un successivo provvedimento con il quale si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-1989.

Sulla base dell'articolo 30 si provvederà alla revisione dell'ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano. L'articolo 31 reca disposizioni abrogative. L'articolo 32 stabilisce le norme finali che prevedono l'adeguamento alla nuova normativa. L'articolo 33 riguarda la copertura finanziaria.

Come vedete si tratta di un disegno di legge che verte essenzialmente sul personale. Come tale non sarebbe facile nè necessario riportare ed analizzare i precedenti perchè poche materie come quella relativa al personale dell'Amministrazione pubblica e di quelle autonome sono tanto complesse e non coordinate con i precedenti.

Debbo ringraziare la segreteria della Commissione per avermi fornito una cospicua quantità di testi normativi precedenti che permettono di rendersi conto di quanto si innova in questa materia con il disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda i pareri, debbo dire che il disegno di legge in esame ha ottenuto parere favorevole dalla 5^a e dalla 6^a Commissione, nonchè dalla Commissione affari costituzionali a condizione però, in quest'ultimo caso, che vengano soppressi gli articoli 6, 7, 9, 15 e 20 e modificato l'articolo 29. Trattandosi di materie che riguardano l'organizzazione della Pubblica amministrazione, il parere della 1^a Commissione risulta vincolante, per cui l'unico modo per non attenervisi sarebbe quello di rimettere il disegno di legge di cui stiamo discutendo all'esame dell'Aula.

Gran parte della discussione che possiamo svolgere su questo disegno di legge perde infatti di significato nel momento in cui ci tro-

viamo di fronte al parere della Commissione affari costituzionali che così recita:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione che vengano soppressi i seguenti articoli:

articolo 6, secondo comma; detta disposizione, nell'introdurre deroghe alla legge n. 301 del 1984, va censurata perchè viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione;

articolo 7, perchè deroga a norme vigenti per le altre amministrazioni statali;

articolo 9, che potrebbe essere sostituito da un articolo che richiami criteri e modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 della legge n. 748 del 1982;

articolo 15, perchè crea sperequazione nell'ambito dei dipendenti statali in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

articolo 20, per le stesse ragioni illustrate relativamente all'articolo 6.

Quanto all'articolo 29, si raccomanda alla Commissione di merito di integrare la norma con la previsione della possibilità di copertura dei nuovi posti anche mediante processi di mobilità del personale».

Ci troviamo quindi di fronte ad un parere che non può non avere una pesante incidenza sul seguito del nostro lavoro. L'articolo 6 riguarda la nomina a primo dirigente; la 1^a Commissione auspica la soppressione del secondo comma perchè sarebbe in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Vorrei esprimere l'opinione, strettamente personale, che anch'io giudico tale comma in maniera critica perchè esso rischia di creare dei problemi. Il parere della 1^a Commissione, tuttavia, mi lascia dubbioso per la motivazione addotta di violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Vedere violazioni dell'articolo 3 dappertutto mi sembra una forzatura nell'interpretazione della nostra Costituzione. Il 3 è un articolo fondamentale della Costituzione, ma è un articolo di principio che afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini e l'impegno della Repubblica nel tutelare e favorire l'uguaglianza sostanziale. Non mi pare quindi che si possa rilevare una violazione dell'uguaglianza tra i cittadini nelle

modalità di ammissione al concorso previste dal secondo comma dell'articolo 6 del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Credevo di aver capito che l'obiezione della 1^a Commissione non partisse tanto dalla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, come lei ha interpretato, senatore Ferrara Salute, quanto dalla lacerazione del sistema vigente per tutta l'Amministrazione statale ai fini della selezione dei dirigenti. Stamane abbiamo avuto un incontro con i tecnici del Ministero che ritengono non sussistere tale lacerazione, in quanto l'articolo 6, prevedendo l'ammissibilità al concorso per gli appartenenti alla settima e all'ottava qualifica, non lede i principi generali dell'ordinamento in materia di concorsi.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con lei, signor Presidente, e lo vedremo quando entreremo nella discussione sul merito del provvedimento. Volevo solo rilevare, con la mia osservazione, come spesso sia fuori luogo il richiamo allo articolo 3 della Costituzione.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'attuale testo, col parere vincolante della 1^a Commissione, ha già subito un *vulnus* estremamente importante e dobbiamo porci quindi nell'ottica delle modificazioni che dovremo apportare.

Per quanto riguarda il rilievo della 1^a Commissione all'articolo 7, che riguarda l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo, motivato in quanto derogherebbe a norme vigenti per le altre amministrazioni statali, devo dichiararmi d'accordo. Infatti il primo comma dell'articolo 7 prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo tramite un concorso per titoli, mentre la regola in materia è quella del concorso per titoli e per esami.

Un analogo rilievo viene mosso dalla 1^a Commissione nei confronti dell'articolo 9, per il quale si suggerisce un richiamo all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'articolo 24 del predetto decreto afferma al primo comma:

«La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

Anche in questo caso vi è una differenza rispetto alla disciplina generale sui dirigenti dello Stato.

L'articolo 15 crea una sperequazione nell'ambito dei dipendenti statali in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione: il problema sorge in quanto si prevede di istituire una nona qualifica funzionale nell'area amministrativa contabile per un contingente di 400 unità; questo nono livello di qualifica funzionale non è previsto dalla legge n. 312 del 1980 e ciò creerebbe una sperequazione con le altre categorie dei dipendenti statali.

L'articolo 20 prevede una deroga alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e l'articolo 29, di cui si raccomanda una modificazione, parla della redistribuzione degli organici. L'integrazione riguarda la possibilità di copertura di nuovi posti anche mediante processi di mobilità del personale intesa a ridurre nuove assunzioni.

L'osservazione che devo fare è che presenta qualche perplessità per il relatore il trovarsi di fronte ad un disegno di legge di questa portata, — peraltro molto atteso nel mondo universitario, che nasce da esigenze ben precise e che ha creato attesa in rapporto a tali esigenze — il cui testo però si presta abbastanza evidentemente, almeno a parere della 1^a Commissione, ad alcuni rilievi. Come relatore non posso fare a meno di richiamare l'attenzione sul fatto che il progetto al nostro esame dovrebbe essere rivisto e corretto in alcuni punti in modo radicale: per ragioni di coerenza legislativa interna del disegno di legge stesso e di coerenza esterna con la legislazione vigente; per ragioni di equità in alcuni casi; per ragioni di funzionalità in altri. Però, nel momento in cui dico questo, debbo

anche far presente i rischi di un eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento che, se modificato, dovrebbe essere rinviato all'altro ramo del Parlamento, con la conseguenza della non soluzione dei tanti bisogni e delle attese che intanto si sono create. Questo pericolo di ritardo, secondo me, non deriva dalla cattiva volontà del relatore o della Commissione: se si accederà al suggerimento di esaminare con cura tutti gli aspetti e quindi di procedere in tempi meno rapidi, la responsabilità sarà del fatto che ci troviamo di fronte ad un testo che richiede o di essere approvato senza essere letto, oppure di essere valutato attentamente; il che crea inevitabilmente dei problemi. Approvarlo così com'è, in sede deliberante cozza inevitabilmente col parere vincolante della 1^a Commissione; l'eventuale scelta nel senso di approfondire i temi del disegno di legge con la possibilità di un rinvio alla Camera dei deputati solleverà probabilmente molte reazioni — fra loro contrastanti — e comunque il mondo dell'Università senz'altro ne risentirà. A tal proposito devo dire che il Parlamento sarebbe facilitato nel suo lavoro se gli organi che producono i testi legislativi lo facessero avendo ben presente i limiti entro i quali ragionevolmente si può pensare di innovare o di non innovare senza cadere sotto la vigile attenzione delle Commissioni di merito.

Con ciò raccomando globalmente alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge. Ritengo il provvedimento necessario anche se dubito che possa essere portato all'approvazione finale senza modifiche. Per quanto riguarda gli articoli di cui si chiede la soppressione dalla 1^a Commissione, non credo vi possano essere dubbi. Ribadisco comunque che il provvedimento è di grande importanza non solo per il personale dell'Università, ma anche per i riflessi immediati e mediati che può avere su tutto il resto del personale dell'Amministrazione dello Stato e delle amministrazioni autonome anche per ciò che riguarda le norme di carattere finanziario, in quanto vi sono alcuni punti in cui viene concesso alle Università, alle autonome amministrazioni universitarie, una deroga al limite ai depositi presso la Tesoreria unica, la cui misura è stabilita in via generale nel 4

per cento. Certo la deroga è senza limite e mi chiedo cosa potrà accadere se un qualsiasi altro ente che deve soggiacere alla Tesoreria unica farà analoga richiesta.

SPITELLA. Secondo i funzionari del Ministero non si tratta di una vera e propria deroga.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Comunque vi sono dei dettagli che possono confondere altre categorie di enti.

Questo il mio parere, positivo in linea di massima, ma che ovviamente non può non tener conto del parere espresso dalla 1^a Commissione che, ripeto, è favorevole ma condizionato alla soppressione e alla modificazione di alcuni articoli.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione vorrei fare alcune precisazioni che ritengo utili per il dibattito.

Abbiamo acquisito il parere della Commissione affari costituzionali, ma non abbiamo ancora acquisito quello della Commissione bilancio che è altrettanto importante soprattutto a proposito del sesto comma dell'articolo 4 che prevede la deroga al limite posto dalla legge n. 720 del 1984 ai depositi delle Università presso gli enti bancari. Si tratta di una norma che rientra nella valutazione di competenza della Commissione bilancio, ed essa si è riservata di approfondirla ritenendola molto complessa e molto importante ai fini del parere che è chiamata a dare.

Debbo però aggiungere che si tratta di un disegno di legge importante e molto atteso dall'Università. Nei giorni scorsi molti rettori di Università mi hanno telefonato per farmi presente il grave stato in cui versa l'amministrazione universitaria in sede locale e per chiedermi di far presente a questa Commissione l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento.

Questa mattina inoltre ho ricevuto i rappresentanti dei sindacati confederali, i quali mi hanno invitato anch'essi a comunicare alla Commissione il loro desiderio a che venga approvato il disegno di legge, nel testo in cui ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Ciò per il bene dell'Università, in quanto fan-

no presente che per il suo contenuto oggettivo il provvedimento è molto atteso dalla categoria (che ammonta a ben 40.000 unità). Il disegno di legge incide — a loro avviso — proprio sul funzionamento delle nostre istituzioni universitarie; inoltre i sindacati sostengono che esso è *in itinere* da circa cinque anni, da quando cioè vi è stato l'accordo contrattuale che intervenne tra il Governo e i sindacati di categoria nel 1980.

Ho fatto presente ai rappresentanti sindacali che da una lettura anche fuggitiva del testo non risulta la possibilità di approvarlo ad occhi chiusi, sottraendo una precipua funzione e responsabilità alla Commissione Istruzione del Senato. Si tratta di un disegno di legge molto complesso: quando prenderò la parola a nome del mio Gruppo richiamerò l'attenzione dei colleghi anche su alcuni punti innovativi — anche se apparentemente modesti — su cui dobbiamo ben riflettere.

Vorrei sottoporre alla Commissione l'opportunità di costituire una sottocommissione per l'analisi di questo provvedimento, perchè ho fatto veramente fatica a leggerlo attentamente dalla prima all'ultima parola: è un testo molto complesso, nel quale si scorge l'opera di molte persone. Se vogliamo adempiere — come è giusto e come è uso e costume della Commissione fare — al nostro compito con senso di responsabilità, dobbiamo avere il tempo e anche gli strumenti necessari per una approfondita analisi del testo.

Questo è quanto avevo bisogno di dire preliminarmente: sono opinioni mie personali, tranne i fatti che ho riportato.

La riunione della Conferenza dei Rettori, tenutasi nei giorni scorsi nell'ambito di un convegno a Macerata, che aveva come oggetto i problemi dell'Università, ha approvato un ordine del giorno, di cui i sindacati mi hanno dato il testo, il cui tono risulta quasi ultimativo nei confronti del Senato.

In sostanza, nell'ordine del giorno viene detto che il Senato deve approvare il provvedimento nel testo così come è giunto dalla Camera dei deputati, pena chissà quali sventure nazionali: la Commissione e il Presidente non possono accettare un tono di questo genere, è inammissibile!

Fatte queste precisazioni, dichiaro aperta la discussione generale.

SPITELLA. Signor Presidente, il nostro Gruppo è consapevole dell'importanza di questo provvedimento e concorda con le valutazioni che ella ha fatto sulla rilevanza che esso ha ai fini della prosecuzione della vita dell'Università. Si tratta di un provvedimento lungamente atteso, che ha avuto un *iter* molto complesso nel corso della precedente legislatura e dell'attuale.

Ci rallegriamo del fatto che finalmente è stato licenziato dalla Camera dei deputati ed è giunto a noi per essere valutato e approfondito. Saremmo favorevoli, qualora fosse possibile, all'approvazione del testo così come ci è pervenuto, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo di rapidità, ma ci rendiamo conto che ciò non è possibile sia per quanto ci è dato di intendere direttamente — mi riferisco alle precedenti valutazioni — sia perchè la 1^a Commissione ha posto dei vincoli inderogabili, in base ai quali l'approvazione del testo pervenutoci è assolutamente irrealizzabile, se si permane in sede deliberante.

Pur nella consapevolezza che alcune cose dovranno essere modificate — del resto già il relatore prospettava questa opportunità — credo che dobbiamo fare uno sforzo per affrontare con la massima rapidità possibile il provvedimento; se potessimo arrivare all'approvazione di un testo (anche se modificato) prima della sessione di bilancio, questo sarebbe davvero auspicabile, altrimenti rischiamo dei tempi estremamente lunghi.

D'altronde, la nostra valutazione nel merito è quanto mai urgente anche per l'inevitabile colloquio che si dovrà stabilire con la 5^a Commissione, in vista della emanazione del prescritto parere.

Dalla relazione svolta e dall'intervento del Presidente mi è parso di capire che potremmo replicare alla 1^a Commissione chiedendo la revisione del parere da essa espresso; inoltre altre questioni che investono direttamente la competenza della 5^a Commissione, se non chiarite o se non modificate, rischiano di creare un ulteriore blocco.

Mi affido, pertanto, alla saggezza del Presidente e dei colleghi tutti per trovare il modo di lavorare subito attraverso un'analisi articolo per articolo del disegno di legge. Non sarei del parere di costituire una sottocommis-

sione perchè si allungherebbero i tempi; tuttavia, qualora i colleghi lo ritenessero uno strumento utile per accelerare i tempi, dichiarato di non avere alcuna contrarietà.

GARIBALDI. Io non sono qui a difendere le determinazioni della 1^a Commissione; però devo osservare, per onestà intellettuale, che le valutazioni svolte in quella sede hanno un riscontro oggettivo al di là della possibilità di riferirsi ad un articolo della Costituzione piuttosto che non ad un altro.

Non è il caso di entrare nei particolari, però ciò che mi preme di sottolineare dal punto di vista del Gruppo socialista è che questo è un disegno di legge importante e molto atteso. La sua mancata sollecita approvazione è infatti suscettibile di scatenare delle tensioni che non è proprio il caso di auspicare in questo momento.

Devo cogliere tuttavia una certa dissociazione di volontà tra i Gruppi che finora hanno espresso valutazioni sul provvedimento.

Pertanto, al di là dei formalismi, per dare una risposta al quesito che il Presidente ci ha posto, io credo che una riflessione in sede ristretta del disegno di legge sia opportuna proprio per verificare la possibilità di comporre in maniera informale quegli aspetti diversificati, che di fatto ci prospettano un affossamento del provvedimento stesso. Infatti o lo approviamo subito, oppure non serve più. Ricordo tra l'altro che è imminente la stipulazione del nuovo contratto e quindi ritengo che una serie di aspetti contestati possano essere soddisfatti in quella sede.

Quindi, a mio parere, è opportuno questo tentativo di verifica e del resto mi pare che il senatore Spitella, pur con parole diverse, proponesse l'eventualità di seguire una strada di questo tipo, cioè di formare una sottocommissione per cercare di comporre le varie divergenze.

PRESIDENTE. Veramente il senatore Spitella era contrario alla ipotesi della sottocommissione.

SPITELLA. Avrei voluto che questa verifica si svolgesse direttamente in Commissione.

GARIBALDI. In Commissione non riusciremo a trovare la strada per il superamento di certe posizioni in ordine alle dichiarazioni di principio finora avanzate. È necessario approvare al più presto questo disegno di legge con quei contenuti caratterizzanti che lo rendono così significativo. In caso contrario non si arriverebbe ad un risultato rispondente alle aspettative.

PRESIDENTE. Personalmente concordo con il senatore Spitella nel ritenere che la sottocommissione si giustificerebbe nella sola ipotesi che accelerasse i lavori, in quanto questo disegno di legge non può attendere. È necessario compiere il maggior sforzo possibile per trovare una soluzione e razionalizzare la materia, ma soprattutto per portare a soluzione la questione.

SPITELLA. Invece della sottocommissione, ci potrebbero essere delle consultazioni informali. Se dobbiamo proporre alle Commissioni competenti in via consultiva delle modificazioni relative agli articoli del disegno di legge in esame, soltanto la Commissione può decidere.

ULIANICH. Signor Presidente, noi riconosciamo la necessità di giungere in tempi sufficientemente brevi all'approvazione di norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università per i motivi che sono stati adottati da più parti. Devo dire però che ci colpisce il fatto che rilievi così importanti siano stati sollevati dalla 1^a Commissione nei confronti di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ma presentato dal Governo.

Ora non so se la Camera dei deputati abbia approvato delle modifiche così profonde da snaturare in qualche modo il disegno di legge, ma non mi risulta.

PRESIDENTE. Per la verità, dal dibattito risulta che sono state approvate molte modifiche.

ULIANICH. Ma proprio sugli articoli contestati dalla 1^a Commissione?

PRESIDENTE. Anche su quelli.

ULIANICH. Se ci sono dei ravvedimenti da parte del Governo, ne prenderemo atto. Comunque il problema che si pone è come procedere.

Se ho ben capito, il senatore Spitella sarebbe contrario alla costituzione di una sottocommissione. Ritengo peraltro non vi siano altre possibili soluzioni. In caso contrario, su quale base si dovrebbe portare avanti la discussione*in sede plenaria di Commissione? Questo potrebbe avvenire se ci fossero già delle proposte di modifica da parte del relatore.

Ora non so se il relatore sia in grado oggi di proporre delle mutazioni al disegno di legge in questione. Se questo non è, se le proposte non sono neanche in via di presentazione da parte del Governo, in che modo potremmo impostare i nostri lavori? A me pare che la sede della sottocommissione, stabilendo un termine a breve scadenza per terminare i lavori, sia la migliore per procedere ad un confronto informale con possibilità di contatti, sempre informali, con la 1^a Commissione.

Sarei d'accordo quindi con l'ipotesi di costituzione di una sottocommissione, non al fine di appesantire o di annullare i termini della discussione, quanto con l'obiettivo di uno snellimento dei lavori della Commissione stessa. Allo stato delle cose non vedo altre possibili soluzioni.

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

VALENZA. Anche il nostro Gruppo annette una grande importanza a questo provvedimento che ha dietro di sé cinque anni di elaborazione. Esso corrisponde, infatti, ad esigenze reali delle Università e ad una logica di sviluppo, in un momento in cui invece si procede, con il disegno di legge finanziaria, a tagli di spesa nel settore scolastico e formativo.

Si potrebbe osservare che questi provvedimenti vengono sempre presi prima di fare le riforme. È un errore, ma le riforme non devono trovare una Università in difficoltà.

Se rimandassimo l'esame del disegno di legge a dopo la riforma degli ordinamenti didattici, ci troveremmo a riformare qualcosa che sarebbe in condizioni di precarietà e anche di dissesto.

La ispirazione generale del provvedimento, quindi, ci trova concordi. Ci viene anche una sollecitazione da parte del mondo universitario, che vede la funzione amministrativa trascurata rispetto a quella docente. Siamo quindi convinti dell'importanza ed urgenza del provvedimento e della necessità di recuperare il tempo perduto.

Voglio peraltro evidenziare che il testo risulta tutt'altro che perfetto. Quando si predispone provvedimenti di questo tipo, infatti, spesso essi si trasformano in *omnibus* su cui tutti vogliono salire. Esistono poi le questioni messe in luce dalla 1^a Commissione, che ha voluto esprimere all'unanimità un parere favorevole, condizionato però alla soppressione di alcuni articoli.

Ci troviamo quindi in una situazione abbastanza delicata e, poichè non mi sembra possibile ignorare il parere della 1^a Commissione, due sono le vie per uscirne: o applicare il suddetto parere apportando al testo le modificazioni indicate attraverso un confronto rapido all'interno della nostra Commissione (così si consentirebbe alla Camera dei deputati di approvare il disegno di legge prima dell'inizio del nuovo anno accademico), oppure fare i passi necessari presso la 1^a Commissione al fine di ottenere una revisione del parere da essa espresso.

Un confronto aperto fra Commissioni è certamente improponibile (lo abbiamo già escluso in altre occasioni). Quindi, o si affida al Presidente un'esplorazione attraverso, per così dire, una «via diplomatica» oppure si istituisce una sottocommissione «a termine» la quale dovrà completare i suoi lavori entro una data prefissata e riferire alla Commissione, rispettando i tempi ristretti che la situazione impone. La sottocommissione verrebbe incaricata anche di stabilire un dialogo informale con la 1^a Commissione al fine di pervenire ad un'intesa nel giro di una settimana. Sulla base dei risultati dei lavori della sottocommissione, potremo responsabilmente trarre le conseguenze in Commissione.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Volevo osservare che la strada della sottocommissione può essere percorsa al fine di abbreviare i tempi. Vi è però una preoccupazione concreta circa la possibilità di esaurire rapidamente l'esame del testo.

Anzitutto va detto che un nuovo parere della 1^a Commissione difficilmente potrebbe essere diverso su alcuni articoli o commi, e meno critico ed incisivo sul testo dell'attuale. È da ritenersi che resterà il bisogno di rivedere l'intero testo. Questo poi è molto complesso essendo formato da trentatré articoli.

Mi pare difficile riuscire a concentrare in un breve lasso di tempo l'esame del disegno di legge in questione, se non facendo a meno di discutere a fondo alcuni importanti problemi. In ogni caso, pur modificando il testo e rimettendolo alla Camera dei deputati, dovremo stare molto attenti affinché si realizzi il miglior lavoro possibile: occorre cioè mettere l'altro ramo del Parlamento nella condizione di non dover apportare ulteriori modifiche.

Si tratta, quindi, di un lavoro da fare in fretta ma da fare molto bene, esigenze queste che io reputo tra loro in contrasto. La materia, infatti, è complessa e soggetta a critiche di natura opposta.

Sento il bisogno di dire che non credo sia realistico ipotizzare un *iter* rapido della discussione salvo che non ci si rassegni a fare a meno di una serie di considerazioni. È però prevista la possibilità, in casi particolari, di discutere, anche durante la sessione di bilancio, su temi molto rilevanti. Potremmo guadagnare tempo se ci fosse data questa possibilità, senza «saltare» tutta la fase della sessione di bilancio.

PRESIDENTE. L'attuale Regolamento prevede l'impossibilità, durante la cosiddetta sessione di bilancio, dell'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e

dell'Assemblea di disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate, a meno di una esplicita deroga da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Poiché quello al nostro esame è un disegno di legge che comporta spese abbastanza rilevanti, dubito che la proposta testè formulata dal senatore Ferrara Salute possa essere praticabile.

MONACO. Signor Presidente, dato il parere della 1^a Commissione, credo che dovremmo apportare delle modifiche al testo del disegno di legge in modo tale da adeguarlo alle condizioni poste. Tutto il resto che possiamo dire adesso non è che un'occupazione di tempo senza risultato.

Non possiamo chiudere la discussione su questo provvedimento se non affrontiamo i rilievi sollevati nel parere della 1^a Commissione e provvediamo di conseguenza. Si tratta ora di stabilire, per una questione di programmazione della nostra attività, se e quando affrontare i suddetti problemi.

PRESIDENTE. Vorrei proporre alla Commissione di valutare l'opportunità, per il prosieguo dei nostri lavori, di costituire la sottocommissione, con l'intesa di procedere parallelamente in Commissione nell'esame del provvedimento e delle proposte che emergeranno dalla sottocommissione stessa; una decisione in tal senso potrebbe essere formalizzata nella prossima seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,20

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE